



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 114

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 17 DEL 18-04-2017

Ufficio: UFF. RAGIONERIA

Oggetto: PRESA D'ATTO RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017.
--

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio ERCOLI PASQUALE

PREMESSO che per il combinato disposto degli art. 30, comma 2°, della L. 26.4.1983, n. 734, modificato nell'art. 27 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella Legge 24.4.1983, n. 131 - art. 41 comma 4° della L. 11.7.1980, n. 312, i proventi dei diritti di segreteria sono ripartiti come segue:

<al Fondo di cui all'art. 42 delle Legge n. 604/1962 e successive modifiche e integrazioni:

10%;

<al Comune: **90%;**

< diritti di segreteria art. 10, comma 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, che sono di totale appannaggio dei Comuni (*comma 12 - art. 10*);

VISTE le modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari.*»;

CONSIDERATO che per effetto di queste modifiche:

- a) l'art. lo 41, 4^a comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato (COMMA 1);
- b) l'art. lo 30, 2^a comma, della legge 15.11.1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.*» (COMMA 2);

DATO ATTO che la nuova disciplina in materia di diritti di segreteria prevede la devoluzione integrale dei proventi ai Comuni o alle Provincie, senza che sia più dovuta all'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali la quota prevista per il finanziamento del fondo di mobilità di cui al comma 73 dell'articolo 17 della legge 15.5.1997, n. 127, e del successivo comma 80;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

D E T E R M I N A

1-DI PRENDERE ATTO che l'importo dei diritti di segreteria riscossi dall'ufficio anagrafe dal 01/01/2017 al 31/03/2017 è pari ad € 17,16.

2. DI DARE ATTO che per effetto del richiamato articolo 10 del D.L. 90/2014, non sarà più dovuta all'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali la quota sui proventi per diritti di rogito prevista dall'articolo 17, commi 73 e 80 della legge 127/1997.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2017 al 23-05-2017
Lì 08-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERCOLI PASQUALE